Deliberazione n. 137/2026/PREV

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in seduta pubblica,

alla presenza dei magistrati:

Giampiero Maria GALLO	Presidente f.f.
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 11 giugno 2026, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA, in particolare, la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTA la proposta di deferimento del Magistrato Istruttore del 03.06.2026;

VISTA la nota di adesione del Consigliere Delegato del 03.06.2026;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Controllo per la Toscana n. 14 del 29.05.2026 di convocazione dell'Adunanza pubblica per la data dell'11 giugno 2026 (per il decreto 38/2026);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Controllo per la Toscana n. 15 del 04.06.2026 di convocazione dell'Adunanza pubblica per la data dell'11.06.2026 (per il decreto 21/2026);

CONSIDERATA la memoria integrativa unica dell'Amministrazione resa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana, trasmessa con nota prot. 6085P del 08.06.2026;

UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Direttore Amministrativo delle Gallerie degli Uffizi, dott. Matteo Pisi, con il supporto del Segretario Amministrativo, dott.ssa Franca Berioli.;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore, Ref. Matteo Lariccia;

CONSIDERATE le conclusioni rese dall'Amministrazione in sede di adunanza pubblica.

IN FATTO

1. In data 08.05.2026, è pervenuto via pec all'Ufficio di controllo della Sezione Regionale Toscana il decreto n. 38 del 07.05.2026 di approvazione dell'atto di sottomissione rep. 713 del 07.07.2025, ai fini del controllo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g).

2. Il menzionato decreto n. 38 è relativo ad atto di sottomissione rep. 713/2025, tra le Gallerie degli Uffizi e il RTI costituito da Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria) e da P.T. Color srl, Piacenti spa e Rangoni srl (mandanti) (nel seguito solo RTI Consorzio Integra).

2.1 L'atto in parola ha ad oggetto la "*progettazione esecutiva e lavori di restauro architettonico e strutturale, adeguamento funzionale con realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali – IV stralcio II lotto. copertura dello scalone lorenese. intervento di consolidamento e restauro della centinatura lignea della volta in canne e gesso e della sovrastante copertura (Gallerie degli Uffizi: restauro e ripristino dell'ultimo piano dello scalone monumentale di accesso alle gallerie)*", per un importo pari a euro 509.849,23 IVA esclusa.

3. Il controllo richiesto è intestato alla Corte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), secondo cui sono sottoposti a controllo i "*decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (…): attivi, di qualunque importo (…); di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (…)*".

3.1 In quanto decreto relativo a contratto passivo di una Amministrazione decentrata dello Stato, collegato quale lavoro supplementare a precedente contratto rep. 753/2026, di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 14 del Codice dei contratti pubblici per lavori, il decreto è stato assoggettato a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), l. n. 20/1994.

4. Il Magistrato Istruttore ha proceduto all'esame della documentazione pervenuta, avvalendosi di quanto sottoposto dall'Amministrazione nel presente procedimento, nonché degli atti, delle memorie e dei documenti prodotti nel concomitante procedimento di controllo da cui – per stralcio di un segmento contrattuale – ha preso consistenza il decreto n. 38/2026.

4.1 In sede di controllo sul decreto n. 21/2026, è stato rilevato infatti che l'atto di sottomissione rep. n. 753/2026 comprendeva, oltre alle somme relative alle modifiche approvate, anche l'importo di euro 509.849,23 riferito ai lavori supplementari sullo scalone monumentale di Lorena, oggetto del distinto atto di sottomissione rep. n. 713/2025, non approvato con decreto. Con foglio di rilievo, infatti, è stato osservato che nessun decreto di approvazione era mai stato trasmesso al controllo preventivo di legittimità della Sezione.

4.2 Nel corso del menzionato, distinto, procedimento, l'Amministrazione procedente ha provveduto a stralciare l'atto eccedente n. rep. 713/2025 e a sottoporre lo stesso alla Corte, con separata richiesta, unitamente al tardivo decreto di approvazione dello stesso (decreto n. 38 del 07.05.2026) per il controllo preventivo (Fascicolo Silea 219515 del 08.05.2026).

5. In considerazione della completezza dell'istruttoria svolta per il decreto parallelo, il Magistrato Istruttore ha proceduto, così, all'immediato deferimento al Collegio, concedendo termini all'Amministrazione procedente per controdedurre in merito ai medesimi rilievi del decreto 21/2026.

6. Il Consigliere delegato ha aderito - con nota prot. 3096 del 29.05.2026- alla proposta del relatore e ha domandato al Presidente della Sezione di deferire l'Ente in adunanza pubblica.

7. Il Presidente della Sezione ha convocato - con Ordinanze nn. 15 e 16 del 04.06.2026 - l'Amministrazione in Adunanza pubblica, con invito a fornire deduzioni in contraddittorio, entro l'08.06.2026.

8. L'Amministrazione ha risposto, con nota unitaria per i due procedimenti, ai rilievi mossi (nota del 08.06.2026, prot. n. 3246), producendo atti e documenti utili alla più completa comprensione delle criticità sollevate. La replica è avvenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 27 della l. n. 340/2000.

8.1 All'Adunanza pubblica del 11.06.2026, sono intervenuti, per l'Amministrazione, il Direttore Amministrativo delle Gallerie degli Uffizi, dott. Matteo Pisi, con il supporto del Segretario Amministrativo, dott.ssa Franca Berioli.

8.2 Il Relatore ha esposto al Collegio gli esiti dell'istruttoria svolta e le perplessità menzionate, richiamandosi agli atti depositati e argomentandone le motivazioni. L'Amministrazione ha esposto, in fatto e in diritto, le ragioni delle più recenti deduzioni.

IN DIRITTO

9. Viene all'esame ai fini del controllo preventivo di legittimità ex art. 3, L. 20/1994, il decreto n. 38 del 07.05.2026 di approvazione dell'atto di sottomissione rep. 713 del 07.07.2025 tra le Gallerie degli Uffizi e il RTI costituito da Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria) e da P.T. Color srl, Piacenti spa e Rangoni srl (mandanti) (nel seguito solo RTI).

10 L'atto di sottomissione ha ad oggetto la "*progettazione esecutiva e lavori di restauro architettonico e strutturale, adeguamento funzionale con realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali – IV stralcio II lotto, per la copertura dello scalone lorenese. Intervento di consolidamento e restauro della centinatura lignea della volta in canne e gesso e della sovrastante copertura (Gallerie degli Uffizi: restauro e ripristino dell'ultimo piano dello scalone monumentale di accesso alle gallerie)*", per un importo pari a euro 509.849,23 IVA esclusa.

11. Con la relazione di deferimento, il Magistrato Istruttore, in considerazione del tempo trascorso tra il contratto approvato e il decreto sottoposto a controllo e valutata la pressoché totale conclusione della esecuzione dell'opera, ha sollevato dubbi in merito alla possibilità di sottoporre l'atto a visto e registrazione.

11.1 Con tale nota, il Magistrato Istruttore ha valorizzato, *mutatis mutandis*, i rilievi già formulati in relazione all'atto di rilievo del decreto concomitante, laddove si chiedevano

chiarimenti sulla mancata trasmissione al controllo dell'atto di sottomissione rep. n. 713/2025 e sulla mancanza del relativo decreto.

12. Con le repliche al deferimento, l'Amministrazione ha aggiunto considerazioni volte a consentire l'ammissione dell'atto a controllo, a dispetto del ritardo; e ha reclamato la buona fede della propria condotta. La nota di replica ha rappresentato in fatto che, in un primo tempo, era stato ipotizzato che i lavori per lo scalone lorenese costituissero un appalto a sé rispetto al IV stralcio - II lotto; e che, solo successivamente, era stato ritenuto che ricorressero le condizioni per la modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023. L'esistenza di un autonomo finanziamento, corredato da distinto CUP e quadro economico separato, unitamente all'importo dell'intervento, avrebbe infatti indotto la stazione appaltante a ritenere ragionevole che il relativo decreto di approvazione non fosse soggetto al controllo preventivo di legittimità, trattandosi di un valore inferiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 1, lett. g) l. 20/94, applicabile *ratione temporis*.

12.1 Sotto un primo profilo, l'Amministrazione ha rilevato la circostanza che le opere dello Scalone lorenese costituiscano parte integrante del più ampio intervento del IV stralcio/II lotto delle Gallerie degli Uffizi, condividendone il medesimo CIG e risultando collegate al progetto generale "Nuovi Uffizi" dovrebbe indurre la Corte a considerare l'opera complessiva non ancora conclusa e pertanto l'atto ancora assoggettabile a controllo preventivo;

12.2 Sotto un secondo profilo, è stato sottolineato che la mancata trasmissione al controllo dell'atto rep. 713/2025 sarebbe dipesa da un errore involontario, determinato dall'autonoma copertura finanziaria dell'intervento e dall'importo inferiore alle soglie di controllo. Si sarebbe, quindi, trattato di un errore scusabile, derivante da un'erronea valutazione dei presupposti normativi e non dalla volontà di sottrarre l'atto al controllo.

12.3 Conclusivamente, alla luce delle circostanze date, l'Amministrazione ha chiesto al Collegio l'ammissione al visto e alla registrazione del decreto in esame, anche con eventuali osservazioni, al duplice fine di preservare l'unitarietà del controllo sull'intervento complessivo e di evitare che l'errore procedimentale riscontrato producesse effetti disarmonici sulla ricostruzione giuridica e amministrativa dell'appalto.

13. Il Collegio – nel prendere atto della reclamata buona fede della Amministrazione, che ha considerato in un primo momento l'atto aggiuntivo autonomo e distinto dal contratto cui esso successivamente è stato fatto accedere - ritiene che non rilevi nel caso di specie l'elemento soggettivo come sollevato dell'Amministrazione.

13.1 Ritiene, infatti, il Collegio che – in occasione della sottoposizione dei prossimi atti del medesimo contratto – si possa prendere in considerazione la circostanza oggettiva che i lavori dello Scalone lorenese risultano previsti in un quadro finanziario autonomo rispetto all'atto 753/2026. In tal senso, il presente atto non sembra idoneo a rappresentare un atto finanziariamente presupposto e la sua mancata sottoposizione a delibera potrebbe non inficiare il controllo di questa Corte sugli atti conseguenti. Tanto appare, tuttavia, rimesso a una valutazione in concreto da svolgere - in occasione di un eventuale ulteriore atto aggiuntivo - sul rapporto di presupposizione tra il presente atto e il seguente.

13.2 La menzionata considerazione consentirebbe di preservare l'unitarietà del controllo sull'intervento complessivo, ricostruendo in modo coerente la sequenza amministrativa

e contrattuale dell'appalto, con la sola eccezione del presente atto, sul quale valgono le considerazioni che seguono.

14. Con riguardo alla sottoponibilità dell'atto a controllo, il Collegio osserva che non pare consentito alla Corte di deliberare.

14.1 Il Collegio intende conformarsi al consolidato principio per cui il controllo preventivo di legittimità deve avere necessariamente luogo prima che l'atto venga sottoposto ad esecuzione con riguardo all'atto aggiuntivo, in quanto atto dotato di propria consistenza e assoggettato a procedimento di controllo distinto, ancorché collegato, a quello dell'atto cui accede.

14.2 Si richiama, a tal proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "*il controllo preventivo deve necessariamente aver luogo prima che l'atto venga posto in esecuzione*" (deliberazione SCCLEG n. 16/2010/P), dal quale consegue l'impossibilità per la Corte di esercitare le funzioni di controllo preventivo di legittimità rispetto a un provvedimento che abbia già esplicato in tutto o in parte i suoi effetti (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 240/2013/PREV e Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 73/2019/PREV). In proposito, è stato evidenziato che "*il controllo preventivo deve necessariamente aver luogo prima che l'atto venga posto in esecuzione*" (deliberazione SCCLEG n. 16/2010/P), dal quale consegue l'impossibilità per la Corte di esercitare le funzioni di controllo preventivo di legittimità rispetto a un provvedimento che abbia già esplicato in tutto o in parte i suoi effetti (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 240/2013/PREV e Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 73/2019/PREV).

15. Nel caso di specie, l'atto di sottomissione dello scalone monumentale lorenese - oggetto dell'odierno controllo - è stato approvato con un anno di ritardo con decreto 38/2026, in seguito ai rilievi dell'Ufficio di controllo della Sezione nel procedimento di controllo del decreto 21/2026. Per effetto di tali rilievi è stato riconosciuto lo stralcio del menzionato contratto dall'atto di sottomissione rep. 753/2025 e dal decreto 21 citato.

15.1 Risulta dagli atti che le opere relative siano integralmente concluse: è l'amministrazione stessa a ricordare che – relativamente allo scalone monumentale lorenese - è avvenuta la presa in consegna anticipata dei lavori e la riapertura al pubblico. Rileva il Collegio che la presa in consegna anticipata può avvenire, a determinate condizioni di legge, nel momento in cui, conclusa l'opera o la parte di opera, "*la stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera (…) prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio*" (art. 24 All. II.14, D.lgs 36/2023). Appare, di contro, plausibile la considerazione che il saldo finale degli stessi lavori debba ancora avvenire, come di prassi nelle opere, a seguito del certificato di collaudo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

- dichiara il non luogo a deliberare in ordine al Decreto n. 38 del 7/05/2026 di approvazione dell'atto di sottomissione rep. 713 del 7/07/2025 – IV stralcio, II lotto "*Progettazione esecutiva e lavori di restauro architettonico e strutturale, adeguamento funzionale con realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali - iv stralcio ii lotto. Copertura dello scalone lorenense. Intervento di consolidamento e restauro della centinatura lignea della volta in canne e gesso e della sovrastante copertura (gallerie degli uffizi: restauro*

e ripristino dell'ultimo piano dello scalone monumentale di accesso alle gallerie)" del valore di euro 509.849,23, oltre IVA.

- dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla amministrazione Gallerie degli Uffizi, nonché per conoscenza alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 11 giugno 2026.

Il Relatore	Il Presidente f.f.
Matteo Lariccia	Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10 luglio 2026.